

REGIONE SICILIANA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 524 del 01.10.18

Oggetto: Convenzione tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia per la predisposizione del piano di azione a breve termine di cui all'art.10 del D.Lgs. n.155/2010 per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Caltanissetta

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente D.A. n. 263/Gab del 02/08/2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^a, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "*Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia*", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG 234 dell'8/05/2018 di adozione del Bilancio di previsione 2018 e del Bilancio pluriennale 2018/2020;

VISTO l'art. 10 del D.Lgs. n. 155/2010, che dispone l'adozione, da parte dell'autorità competente, di piani di azione con gli interventi da adottare nel breve termine, piani citati dal Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'aria al par. 1.3.1.5;

PREMESSO CHE con D.A. n.190/Gab dell'11/07/2005 la Regione Siciliana ha individuato l'Area di elevato rischio di crisi ambientale di Caltanissetta, nel territorio comprendente i comuni di Butera, Gela e Niscemi;

VISTO il D.A. del 16/02/1998, con cui è stato approvato il piano di azione per l'area a elevato rischio di crisi ambientale di Caltanissetta;

CONSIDERATO che il D.R.A. ha la necessità di rivedere e adeguare i Piani di azione alla situazione attuale delle tre aree a elevato rischio di crisi ambientale, così come evidenziato nel corso delle riunioni tecniche intercorse, al fine di adeguarne contenuti e prescrizioni all'evoluzione dei processi produttivi e alla conseguente insorgenza di nuovi fenomeni inquinanti, da realizzarsi con la collaborazione di ARPA Sicilia;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di definire, di reciproca intesa, di un accordo che definisca contenuti, modalità tempi e aspetti finanziari della collaborazione;

VISTA la convenzione, nel testo che è allegato al presente decreto, stipulata in data 19/09/2018, tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia per la predisposizione del piano di azione a breve termine di cui all'art.10 del D.Lgs. n.155/2010 per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Caltanissetta;

PRESO ATTO che, a fronte dell'esecuzione delle attività di cui alla convenzione allegata, è riconosciuto a favore di ARPA Sicilia un importo massimo rimborsabile, a ristoro delle spese

sostenute, pari a € 5.687,00 , che verrà corrisposto secondo le modalità e la tempistica di cui all'art. 6 della convenzione;

RITENUTO di dovere procedere alla presa d'atto della convenzione allegata al presente decreto, nella versione sottoscritta dalle parti in data 19/09/2018;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **PRENDERE ATTO** della convenzione tra il Dipartimento Regionale dell'Ambiente e l'ARPA Sicilia per la predisposizione del piano di azione a breve termine di cui all'art.10 del D.Lgs. n.155/2010 per l'area ad elevato rischio di crisi ambientale della provincia di Caltanissetta, stipulata in data 19/09/2018, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, copia cartacea di un documento informatico.
2. **DARE ATTO** che il Dipartimento Regionale dell'Ambiente corrisponderà per l'esecuzione delle attività di cui all'accordo meglio individuato al precedente punto 1, un importo massimo rimborsabile, a ristoro delle spese sostenute, pari a € 5.687,00, esente IVA, che verrà corrisposto secondo le modalità e la tempistica di cui all'art. 6 della convenzione, da imputare sul conto n. 12.1.7 del piano dei conti del bilancio 2018, denominato "Altri contributi regionali d'esercizio vincolati".
3. **NOMINARE** responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 10 del 30/04/1991 e ss. Mm. Ed ii., il dott. SALVATORE CALDARA , Dirigente di ARPA Sicilia, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.
4. **DISPORRE**, nelle more della disciplina definitiva dei controlli degli atti dell'ARPA - Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'A.R.T.A. - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.

Il Funzionario
Dott.ssa Federica Rodi

Il Direttore Della SA 2
(Bilancio e Contabilità)
Dott. Antonio Guzzardi

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai

P. Testai

Il Direttore Tecnico
Dott. Vincenzo Infantino

V. Infantino

Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana

F. Vazzana

CONVENZIONE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI AZIONE A

BREVE TERMINE DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. 155/2010 PER

L'AREA AD ELEVATO RISCHIO DI CRISI AMBIENTALE DELLA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

TRA

Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, nel seguito denominato D.R.A.,

con sede e domicilio fiscale in via Ugo La Malfa 169, Palermo, Codice fiscale

80012000826, agli effetti del presente atto legalmente rappresentato dal

Dirigente Generale, Dott. Giuseppe Battaglia nominato con D.P.Reg. n. 708

del 16/02/2018,

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione

Sicilia, nel seguito denominata "ARPA Sicilia", con sede legale in Palermo,

Via San Lorenzo n. 312/G, Codice Fiscale 97169170822, Partita I.V.A.

05086340824, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, dott.

Francesco Carmelo Vazzana, nominato con D.A. n. 263/GAB del 2 agosto

2017.

PREMESSE

1. L'art. 10 del D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE

relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"

dispone l'adozione, da parte dell'autorità competente, di piani di azione

con gli interventi da attuare nel breve termine. Tali Piani sono citati nel

Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'aria al par. 1.3.1.5.

2. La Regione Siciliana ha individuato, ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. n. 112

del 31 marzo 1998, tre "Aree ad elevato rischio di crisi ambientale"

(AERCA) comprendenti i comuni e i comprensori territoriali di seguito

indicati:

- Caltanissetta (comuni di Butera, Gela e Niscemi) (D.A. n.190/GAB dell'11/7/2005);
- Siracusa (comuni di Priolo, Augusta, Melilli, Floridia, Solarino e Siracusa) (D.A. n.189/GAB dell'11/7/2005);
- Comprensorio del Mela (comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto) (D.A. n.50/GAB del 4/9/2002).

3. Con D.A. del 16/02/1998 è stato approvato il piano di azione per l'area a elevato rischio di crisi ambientale di Caltanissetta.

4. Il D.R.A. ha la necessità di rivedere e adeguare i Piani di azione alla situazione attuale delle tre aree a elevato rischio di crisi ambientale, così come evidenziato nel corso delle riunioni tecniche tenutesi il 28/11/2016, il 26/01/2017, il 06/03/2017, il 05/07/2017 e, in ultimo, il 23/01/2018.

5. L'aggiornamento dei Piani di azione risponde all'esigenza di adeguarne contenuti e prescrizioni all'evoluzione dei processi produttivi e alla conseguente insorgenza di nuovi fenomeni inquinanti che, seppure non riconducibili alle soglie di allarme e ai limiti previsti per gli inquinanti classici, potrebbero cagionare grave nocumento alla salute pubblica nelle aree interessate e, pertanto, necessitano di essere studiati e affrontati tramite azioni mirate.

6. ARPA Sicilia, istituita con l.r. n. 6 del 2001, esercita funzioni in materia di prevenzione e tutela ambientale di cui al d.l. n. 496 del 04/12/1993, convertito con modifiche dalla legge n. 61 del 21/12/1994, ed è l'ente

strumentale della Regione Siciliana che svolge funzioni di supporto nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dell'ambiente e nella redazione dei piani mirati per la tutela dell'ambiente di interesse regionale, di cura delle attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, nonché dei processi di prevenzione, previsione, valutazione e risanamento ambientale, anche a tutela della salute per i rischi connessi, oltre ad acquisire e diffondere la conoscenza sui fattori di pressione, sullo stato dell'ambiente, contribuendo alla verifica dell'efficacia delle politiche orientate alla sostenibilità.

7. L'art. 90, comma 3, della legge n. 6 del 3 maggio 2001, prevede che *“la Regione e gli enti pubblici, sia singoli che consorziati, devono avvalersi delle funzioni e dei servizi dell'Agenzia per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge in materia di prevenzione e di controllo ambientale”*.

8. L'art. 33, comma 1, del regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia, approvato con D.A. 1 giugno 2005, stabilisce che *“La Regione, per l'esercizio delle funzioni di competenza in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A. Sicilia individuando, altresì, ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii., tramite apposito accordo di programma, le modalità ed i livelli di integrazione fra le politiche sanitarie ed ambientali”*. L'art. 33, comma 2, dello stesso regolamento individua inoltre *“A.R.P.A. Sicilia, quale ente preposto a garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici regionali nel campo della prevenzione, monitoraggio e tutela ambientale[...]*”.

9. Con D.A. n. 144 GAB del 02/05/2018 è stato approvato l'accordo di

programma tra ARPA Sicilia e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, sottoscritto in data 02/05/2018 e redatto ai sensi dell'art. 33 del regolamento di organizzazione di ARPA Sicilia.

10. L'attività di supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali rientra tra le attività istituzionali di ARPA Sicilia, di cui al sopra citato accordo di programma del 02/05/2018, per il cui assolvimento devono essere utilizzati "atti di concerto" quali convenzioni, accordi di programma ecc.

11. ARPA Sicilia ha manifestato la propria disponibilità a procedere alla stesura/revisione dei piani suddetti, previa stipula di apposita convenzione attraverso cui individuare modalità, tempi, contenuti e priorità delle attività, nonché i correlati aspetti finanziari.

12. L'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*.

13. Con la determina n. 7/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) sono state definite condizioni e modalità per l'attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici. L'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'esprimersi sulla fattispecie in questione, con atto 17/06/2015 - AG 50/2015, che trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), ha ulteriormente chiarito che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:

- a) *“l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;*
- b) *alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;*
- c) *i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;*
- d) *il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”.*

14. In attuazione dell’art. 15 della legge n. 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per quanto riguarda attività di studio e ricerca, da sottoscrivere con firma digitale, pena la nullità degli stessi.

15. Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, stabilisce che un accordo di collaborazione può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a

svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi

hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da

considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori

partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento

delle attività interessate dalla cooperazione.

16. Le attività istituzionali (obbligatorie e non) espletate da ARPA Sicilia,

alle quali è riconducibile l'attività interessata dalla presente Convenzione,

non sono svolte nel (né sono rivolte al) mercato; in ogni caso, le attività

aggiuntive espletate da ARPA Sicilia non eccedono la percentuale del 20

per cento delle attività complessivamente svolte.

17. Nell'espletamento dell'attività di cui alla presente Convenzione

ARPA Sicilia renderà esclusivamente i costi di personale ulteriori e

aggiuntivi rispetto a quelli correlati allo svolgimento delle attività

istituzionali obbligatorie, finanziate a valere sulle risorse trasferite dal

bilancio della Regione secondo le previsioni e le modalità dell'art. 58 della

l.r. n. 9/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come in epigrafe

rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse, gli allegati e gli atti menzionati nel presente atto

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente Convenzione è la redazione del Piano di azione per l'Area a Rischio di Crisi Ambientale della Provincia di Caltanissetta, in un rapporto continuato e coordinato, espletato in sinergia, ad opera dei sottoscrittori, in ragione delle proprie specifiche competenze.

2. Le attività oggetto della presente Convenzione sono specificate nell'Annesso Tecnico (Allegato 1 alla presente Convenzione) e riguarderanno l'AERCA di Caltanissetta (Gela, Niscemi e Butera).

Articolo 3

Durata e decorrenza

1. La presente Convenzione ha una durata di **9 mesi (nove mesi)** a far data dalla notifica, all'ARPA Sicilia da parte del D.R.A., del decreto di approvazione della stessa.

Articolo 4

Modalità di esecuzione delle attività

1. Per la piena realizzazione di quanto indicato all'articolo 2, così come riportato nell'Annesso Tecnico (Allegato 1), il D.R.A. si impegna a:

a) cofinanziare le attività in programma e a mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;

b) supportare ARPA Sicilia nelle attività amministrative correlate all'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, compresa la predisposizione dei relativi decreti per l'adozione dei Piani di Azione;

c) programmare e organizzare incontri/tavoli tecnici presso i propri locali

per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.

2. L'ARPA Sicilia si impegna a:

- a) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
- b) predisporre il Piano di azione, per l'AERCA della Provincia di Caltanissetta, operando in sinergia con il D.R.A. secondo quanto riportato nell'Annesso Tecnico alla presente Convenzione;
- c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, e i propri laboratori e mezzi, per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e degli studi necessari per la redazione dei Piani.

Articolo 5

Programma delle attività

1. Le prestazioni oggetto della presente Convenzione, distinte per attività, e fasi temporali, sono individuate e descritte nel cronoprogramma contenuto nell'Annesso tecnico. In particolare ARPA Sicilia si impegna a predisporre e consegnare entro 8 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Piano di azione per l'AERCA di Caltanissetta.

2. Il Piano di azione di cui al comma 1 sarà consegnato al D.R.A. nei seguenti formati:

- a) n. 1 copia cartacea completa;
- b) n. 1 copia in formato pdf riproducibile;
- c) n. 1 copia in formato editabile attraverso gli strumenti informatici utilizzabili dal Dipartimento.

Articolo 6

Costi e modalità di rimborso

1. Le parti danno atto che, per l'esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione, ARPA Sicilia si avvarrà prioritariamente del personale della medesima nonché, in assenza di specifici profili professionali o di dimostrate carenze di risorse umane interne, potrà ricorrere, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti di servizi e dando comunicazione al Dipartimento, a consulenti, società o altri soggetti, purché la scelta sia supportata da riconoscibili requisiti di competenza e da comprovata esperienza. Nell'espletamento dell'attività oggetto della presente Convenzione, ARPA Sicilia si impegna a rendicontare esclusivamente i costi di personale ulteriori e aggiuntivi rispetto a quelli correlati allo svolgimento delle attività istituzionali obbligatorie finanziate a valere sulle risorse trasferite dal bilancio della Regione Siciliana secondo le previsioni e le modalità dell'art. 58 della l.r. n. 9/2015. I predetti costi costituiscono le uniche spese ammissibili della presente Convenzione.

2. A fronte delle attività oggetto della presente Convenzione è previsto un importo massimo rimborsabile in unica soluzione, a favore di ARPA Sicilia, pari ad euro 5.687,00 (cinquemilaseicentottantasette/00 euro), che si configura esclusivamente come ristoro delle spese sostenute.

3. Il suddetto importo verrà accreditato dal D.R.A. ad ARPA Sicilia, a seguito della rendicontazione delle spese ammissibili effettuate per la realizzazione delle attività, previa verifica del D.R.A. in ordine alla conformità del lavoro prodotto con i contenuti della presente Convenzione, che dovrà avvenire entro trenta giorni dalla consegna del Piano di azione a

breve termine da adottare.

4. Il pagamento a favore di ARPA Sicilia sarà effettuato, previa emissione di idoneo documento fiscale da parte di ARPA Sicilia C.F. 97169170822, con accredito sul c/c ivi indicato.

5. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per rimborso dell'espletamento di attività istituzionali, lo stesso è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 600/73.

Articolo 7

Obblighi dei Contraenti

1. ARPA Sicilia, provvederà a dare attuazione all'intervento oggetto della presente convenzione e, al fine di garantire il rispetto delle Direttive concernenti le procedure di gestione, si obbliga a:

1.1. attuare l'intervento nel pieno rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria;

1.2. applicare e rispettare le disposizioni in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;

1.3. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese.

2. Il D.R.A. fornirà ogni dato, notizia, campione e documentazione in suo possesso al fine di pervenire ad un sinergico svolgimento delle attività di predisposizione dei piani di azione a breve termine.

Articolo 8

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 -

Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti automatizzati o manuali, al solo fine di dare esecuzione alla presente scrittura, fermo restando che ogni altro dato, comunque acquisito da ambo le parti nel corso dei rapporti scaturenti dalla presente Convenzione, sarà trattato nel rispetto delle prescrizioni previste dal citato D. Lgs 196/03.

Articolo 9

Risoluzione della Convenzione

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempienza della controparte.
2. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata mediante idonea PEC, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.
3. La Convenzione potrà infine essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da atto scritto.

Articolo 10

Proprietà dei risultati e segretezza delle informazioni

1. I risultati dello Studio condotto saranno di proprietà delle parti e potranno essere utilizzate dalle stesse liberamente per i propri fini istituzionali. Esse, inoltre, potranno essere rese disponibili anche per altre Amministrazioni pubbliche, su richiesta, per fini istituzionali.

Articolo 11

Registrazione ed oneri fiscali

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con spese a carico della parte richiedente ed è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'Allegato B al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

Articolo 12

Elezione di domicilio

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio come segue:

– Dipartimento Ambiente, in Palermo, Via Ugo La Malfa n. 169

PEC: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it;

– ARPA Sicilia, in Palermo, via San Lorenzo n. 312/G

PEC: arpa@pec.arpa.sicilia.it.

Articolo 13

Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto troveranno applicazione le norme del Codice Civile e si intendono richiamante tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili.

Articolo 14

Foro competente

1. Qualsiasi controversia nascente dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione che non si sia potuta definire attraverso un'amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Palermo, _____ Palermo, _____

Per il D.R.A. Il Dirigente Generale Per ARPA Sicilia Il Direttore Generale

(Dott. Giuseppe Battaglia) (Dott. Francesco Carmelo Vazzana)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di aver preso esatta visione delle clausole e delle condizioni di cui sopra ed in particolare delle condizioni di cui agli artt. 3 (Durata e Decorrenza) – 6 (Costi e modalità di rimborso) – 7 (Obblighi dei Contraenti) – 9 (Risoluzione della Convenzione) - 14 (Foro Competente).

Palermo, _____ Palermo, _____

Per il D.R.A. Il Dirigente Generale Per ARPA Sicilia Il Direttore Generale

(Dott. Giuseppe Battaglia) (Dott. Francesco Carmelo Vazzana)

Annesso Tecnico

Aggiornamento Piano di azione a breve termine per l' Area ad elevato rischio di crisi ambientale (A.E.R.C.A.) della Provincia di Caltanissetta.

L'aggiornamento dei *Piani di Azione a breve termine* rientra tra le attività istituzionali non obbligatorie di ARPA, così come definite ed elencate nell'Accordo di Programma Quadro stipulato, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento ARPA di cui al Decreto Assessoriale 165/GAB del 01/06/2005, tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente e A.R.P.A.-SICILIA il 16/11/2017 e approvato con D.A. 144/GAB del 02/05/2018. Per lo svolgimento di tali attività istituzionali non obbligatorie l'APQ espressamente prevede che debbano essere utilizzati appositi "atti di concerto", quali convenzioni, accordi di programma, ecc., attraverso cui individuare modalità, tempi, contenuti e priorità delle attività sopradette, nonché i correlati aspetti finanziari ed organizzativi necessari.

Il presente elaborato descrive il Piano Operativo delle Attività previste per l'aggiornamento del *Piano di azione a breve termine* di cui all'art. 10 del D.lgs 155/2010 l' Area ad elevato rischio di crisi ambientale (A.E.R.C.A.) di Caltanissetta.

I Piani di azione a breve termine, denominati Codici di autoregolamentazione, sono stati elaborati nel 2006, antecedentemente quindi all'entrata in vigore del D.lgs 155/2010, a seguito di fenomeni acuti di inquinamento atmosferico. Per contenere tali fenomeni, i piani definivano delle soglie di allarme e delle prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente. I parametri critici attenzionati erano prevalentemente le sostanze acide e gli idrocarburi, era presente anche la componente odorigena che veniva accomunata a queste ultime.

Dal 2006 le modifiche normative intervenute con l'applicazione della direttiva IPPC hanno comportato la ri-ambientalizzazione di diversi processi produttivi, come l'eliminazione progressiva dell'utilizzo di Olio Combustibile Denso (OCD) sostituito dal metano e dal recupero del fuel gas di raffineria, la sostituzione dei bruciatori vecchi con nuovi a basso tenore di ossidi di azoto ("low NOX") e l'implementazione di sistemi di eliminazione dello zolfo dai processi produttivi.

A titolo di esempio:

- nell'AERCA di Siracusa sono state modificate e abbandonate produzioni non più economicamente convenienti quali la sintesi dell'ammoniaca, dei polimeri e della produzione di acidi e basi come il processo cloro-soda e tutti gli stabilimenti hanno attuato la conversione delle centrali di produzione di energia/vapore interne in centrali a metano o a cogenerazione di frazioni terminali del petrolio (ISAb Energy);
- nell'AERCA di Caltanissetta la chiusura degli impianti di produzione ha fatto sì che il sito, oggi, venga utilizzato prevalentemente come area di stoccaggio, con la previsione di una successiva implementazione di nuovi impianti come la produzione di biocarburanti.

Per completezza del mutato quadro delle tre aree industriali vanno infine considerati la progressiva sostituzione dell'OCD con il metano nell'ambito della produzione energetica e i sistemi di blow-down per i quali le AIA hanno previsto specifica normazione con massimizzazione del recupero di fuel gas da riutilizzare.

Questa progressiva trasformazione, se da un lato ha ridotto quasi del tutto o quanto meno eliminato i fenomeni di superamento delle soglie di allarme o di limite per gli inquinanti classici, ha fatto emergere i fenomeni di odori molesti, con episodi acuti segnalati con sempre maggiore frequenza da parte dei cittadini e dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste che operano nei territori interessati.

I dati raccolti con le centraline di rilevamento o, come nel caso dell'area di Siracusa, con strumentazione specifica (AIR SENSE) messa in campo per cercare di identificare le sostanze responsabili, hanno ricondotto tali episodi al superamento delle soglie odorigene per idrocarburi non metanici (NMHC) e sostanze solforate quali H₂S, mercaptani e sostanze eterocicliche contenenti zolfo, derivanti questi ultimi dai sistemi di trattamento per l'eliminazione dello zolfo dai prodotti petrolchimici in accordo con le direttive comunitarie.

Responsabili di tali fenomeni risultano essere:

- emissioni convogliate (vedi H₂S proveniente dagli impianti Claus)
- emissioni diffuse provenienti dai sistemi di trattamento acque (impianti SWS, vasche API, impianti di accumulo/trattamento reflui) o da operazioni di carico/scarico prodotti bassobollenti (gestione stoccaggi e pontili);
- emissioni fuggitive da componenti potenzialmente emettibili quali valvole, sfiati di sicurezza, flange etc. per le quali è prevista nelle AIA la metodologia LDAR (in cui però si misurano solo gli NMHC e non altre sostanze odorigene);
- sfiaccolamento per emergenze o fermate/riavviamento impianti.

Le emissioni di NMHC sono stimabili e rappresentano un consistente contributo al numero di episodi di odori molesti, segnalati dai cittadini e verificati tramite le centraline di misura della qualità dell'aria. A questi si aggiungono diversi episodi di valori elevati delle medie orarie per il benzene che, pur non essendo normate, devono tuttavia essere prese in considerazione ai fini della tutela della salute della popolazione esposta.

L'aggiornamento del piano di azione a breve termine pertanto, alla luce della mutata situazione ambientale dell'Area, dovrà tenere in considerazione il contributo di tali eventi cosiddetti "odorigeni".

Considerato che al momento non è disponibile una specifica normativa né nazionale né regionale che regola le sostanze odorigene, si potrà, in questa prima fase, fare riferimento:

- alla Deliberazione di Giunta della regione Lombardia n. IX/3018 del 15 febbraio 2012 *"Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"*, che oltre ad essere già sperimentata da alcuni anni, contiene diversi elementi da poter utilizzare come base di partenza quali ad esempio la durata minima di un evento odorigeno (tempi di durata, altezza dell'odore, determinazione della eventuale pericolosità per la salute umana);
- alla LR n. 23/2015 della Regione Puglia.

Allo stato attuale occorre tenere in considerazione le modifiche intervenute nell'assetto dell'installazione IPPC di Gela, in cui, al momento, è in esercizio il parco serbatoi, mentre gli impianti di raffineria sono in fase di riconversione per la produzione di biocarburanti. Pertanto le pressioni sull'ambiente sono modificate rispetto al quadro di riferimento in cui era stato predisposto il precedente codice di autoregolamentazione.

Alla luce di quanto finora esposto, il piano di azione dovrà avere i seguenti contenuti:

1. Descrizione dell'area:

- dati generali sulla estensione e tipologia d'impianti, tenendo conto di tutte le attività potenzialmente incidenti sulla qualità dell'aria;
- inventario delle emissioni convogliate e diffuse dell'area (inventario delle emissioni aggiornato al 2015);
- dati meteorologici dell'Area;
- elenco delle ulteriori molecole da monitorare oltre ai parametri del D.lgs.155/2010;

- modello di dispersione degli inquinanti, specifico per l'Area;
- analisi dei dati disponibili degli ultimi due anni dalla rete di centraline ;
- analisi degli scenari meteorologici con definizione dei parametri meteoroclimatici critici (inversione termica, venti direzionati sugli agglomerati urbani etc) collegabili a potenziali eventi per i quali prevedere avvisi alla popolazione.

2. Analisi del contesto industriale e proposte di azione:

- analisi delle prescrizioni AIA degli impianti critici con verifica della tempistica di attuazione ed eventuali proposte di aggiornamento da sottoporre all'Autorità Competente (MATTM) per eventuali riesami;
- definizione dei criteri di analisi e interpretazione dei dati derivanti dalla rete di monitoraggio delle centraline, dagli SME e dal meteo sulla base del modello di dispersione degli inquinanti da monitorare;
- implementazione della rete di monitoraggio degli eventi odorigeni, come da progetto della rete di rilevamento dedicata alla misura dell'altezza dell'odore, già predisposto da ARPA e apprezzato da codesto Assessorato;
- proposte di modifica dell'attuale codice di autoregolamentazione con eliminazione delle parti non più necessarie e introduzione delle nuove problematiche e delle azioni da discutere con le parti interessate;
- definizione delle revisioni periodiche (almeno triennale) in base ai dati rilevati.

L'aggiornamento del piano di azione a breve termine sarà realizzato da A.R.P.A. Sicilia e dal D.R.A. secondo il crono programma di seguito riportato:

Fase	Attività	Soggetto	Tempo/mesi		
			7	8	9
C1	Studi propedeutici alla redazione del Piano di Azione a breve termine per l'AERCA di Caltanissetta e proposte di azione da discutere e concordare con le parti interessate (aziende e portatori di interessi diffusi) – Risorse necessarie: n. 1 unità di Personale A.R.P.A. + 1 consulente/collaboratore esterno in possesso di Laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica	A.R.P.A.			
C2	Verifica intermedia delle attività svolte per la alla redazione del Piano di Azione a breve termine per l'AERCA di Caltanissetta e convocazione tavolo tecnico con le parti interessate (aziende e portatori di interessi diffusi) – Risorse necessarie: 2 unità di Personale D.R.A.	D.R.A.			
C3	Consegna elaborato tecnico definitivo del Piano di azione a breve termine per l'AERCA di Caltanissetta – Risorse necessarie: n. 1 unità di Personale A.R.P.A. + 1 consulente/collaboratore esterno in possesso di Laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica.	A.R.P.A.			
C4	Approvazione elaborato tecnico definitivo per l'AERCA di Caltanissetta e predisposizione decreto di adozione – Risorse necessarie: 2 unità di Personale D.R.A.	D.R.A.			

Come specificato nel corso della riunione del 24 gennaio 2018, la suddetta tempistica è subordinata alla possibilità di attingere, per il personale esterno di supporto, alle graduatorie in atto presenti in Agenzia per progettualità già in corso che prevedono professionalità analoghe.

Si riporta di seguito la stima dei costi del personale:

QUALIFICA	Stipendio annuale	Stipendio mensile
C	€ 31.474,67	€ 2.622,89
D	€ 34.122,53	€ 2.843,54

Considerato che per le attività relative al piano di azione a breve termine sono previsti 2 mesi per una unità di personale, si stima:

Titolo di studio	QUALIFICA	Numero	Mesi di impiego	Totale
Chimico/Chimico industriale/Ingegnere chimico	D	1	2	€ 5.687,09